



IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

VISTO il referto della gara del 19.09.16 Caffè Roma VS Sant'Elia City;

VISTO il rapporto del giudice sportivo provinciale;

CONSIDERATO che il sig. BENOSSA ROBERTO (Sant'Elia City), immediatamente dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, ad alta voce minacciava ed ingiuriava pesantemente il direttore di gara e contestualmente a scopo intimidatorio aizzava i propri compagni di squadra a compiere gli stessi gesti, determinando così l'interruzione della gara per alcuni minuti e che lo stesso giocatore reiterava la stessa condotta anche a fine gara, avvicinandosi verso lo spogliatoio dell'arbitro e rivolgendo al suo indirizzo frasi minacciose ed offensive, e ricoprendo egli il ruolo di Presidente e Capitano della squadra, che proprio perché tale, dovrebbe tenere una condotta sportiva e corretta, ed oltre a non dover tenere atteggiamenti antisportivi, ha la responsabilità di sedare gli animi e tutelare la figura del direttore di gara da eventuali situazioni pericolose create da altri atleti proprio in virtù del ruolo che ricopre,

DELIBERA

di sospendere il sig. Benossa Roberto da ogni attività P.G.S fino a tutto il 25.02.2017.

CONSIDERATO che il sig. PISCEDDA STEFANO (Sant'Elia City) successivamente all'espulsione di un proprio compagno di squadra (Benossa Roberto) e mentre la gara stava per essere ripresa, ingiuriava ad alta voce il direttore di gara che gli notificava il provvedimento di espulsione, e che il suddetto giocatore visibilmente alterato proferiva ripetutamente all'indirizzo dell'arbitro parole e frasi minacciose a scopo intimidatorio e nel contempo con le mani tentava di colpirlo, venendo trattenuto a stento e con enorme difficoltà dai propri compagni di squadra e dagli avversari, e non pago, tentava in altre due occasioni di divincolarsi per cercare di aggredire l'arbitro, il quale era costretto ad indietreggiare in più occasioni verso l'uscita dal terreno di gioco, al fine di evitare il contatto con l'aggressore, e data la descritta sgradevole e grave condotta provocava forte turbamento e umiliazione, tale da indurre il direttore di gara, per motivi di incolumità, a decretare anticipatamente la fine della gara a rifugiarsi nel proprio spogliatoio,

DELIBERA

di sospendere il sig. Piscedda Stefano da ogni attività P.G.S fino a tutto il 25.03.2017.

CONSIDERATO che il sig. BENOSSA SAMUEL (Sant'Elia City) mentre il direttore di gara tentava di sfuggire all'aggressione del giocatore Piscedda Stefano, lo minacciava di aggressione ed a alta voce lo ingiuriava insistentemente cercando di impedirgli l'uscita dal terreno di gioco,

DELIBERA

di sospendere il sig. Benossa Samuel da ogni attività P.G.S fino a tutto il 25.11.2016.

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
Dr.ssa Manuela FADDA